

Art. 1

1. Il presente regolamento ha come fine la determinazione dei principi volti a definire requisiti e modalità organizzative per lo svolgimento della manifestazione fieristica locale denominata "Mercatino dell'antiquariato", organizzata ai sensi della legge regionale 29.4.1980 n. 45, in seguito richiamata con la dizione "fiera".

Art. 2

1. La fiera si svolge all'interno del territorio comunale, in piazza Malvezzi e via Porto Vecchio.

2. Lo svolgimento della fiera è fissato ogni prima domenica del mese, ad eccezione del mese di gennaio.

3. L'orario previsto per lo svolgimento della fiera è così articolato:

dalle 7.30 alle 18.00 nei mesi invernali (febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre)

dalle 7.30 alle 19.00 nei mesi estivi (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre)

4. Le operazioni di carico e scarico della merce potranno essere effettuate un'ora prima dell'inizio e un'ora dopo la fine dell'attività di vendita come sopra indicato.

5. L'accettazione degli espositori è consentita fino alle ore 8.30. Gli espositori già frequentatori della fiera devono in ogni caso presentarsi entro le ore 8.30, pena la perdita per quella domenica del posteggio loro assegnato precedentemente.

6. Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nessun espositore potrà abbandonare il proprio posteggio, salvo problemi inderogabili che verranno valutati dal responsabile di volta in volta.

Art. 3

Omissis

Art. 4

1. Gli oggetti ammessi ad essere trattati al mercatino, devono avere la caratteristica di oggetti "usati", di appartenere ad una cultura o civiltà del tempo passato (quali: mobili, oggetti da rigattiere, opere di pittura, scultura, grafica e mesticheria, opere d'arte opere d'antiquariato) e devono essere stati prodotti almeno quarant'anni prima.

2. Sono pertanto esclusi gli oggetti nuovi o di fabbricazione moderna e recente anche artigianali, comprese le imitazioni di oggetti antichi o in stile.

3. E' in ogni caso vietata la vendita e l'esposizione di: armi, oggetti preziosi.

Art. 5

1. L'espositore è tenuto a rilasciare se richiesto dall'acquirente, idoneo certificato di garanzia di autenticità dell'oggetto posto in vendita.

2. Ogni espositore si assume la responsabilità personale dell'autenticità e della proprietà degli oggetti venduti e/o esposti.

Art. 6

1. Al mercatino possono partecipare:

a- i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettere a) b) del D.Lgs 114/1998

b- i titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi del D.Lgs 114/1998.

2. Durante lo svolgimento della manifestazione non potranno in nessun caso essere autorizzati espositori diversi da quelli esplicitamente indicati al comma 1 di questo articolo.

Art. 7

1. Gli espositori devono dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e/o per il commercio al dettaglio e della presa d'atto della dichiarazione preventiva di commercio di cose antiche e usate, effettuata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi del R.D. 18.06.1931, 2. 773 art. 126.
2. Come previsto dall'articolo 2 comma 2 delle legge regionale 45/80, tutti gli espositori possono vendere al pubblico con consegna immediata i propri prodotti.

Art. 8

1. I soggetti interessati devono presentare richiesta scritta all'Associazione, allegando alla domanda la documentazione di cui al precedente articolo 7.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda i soggetti interessati dovranno sottoscrivere per accettazione il presente regolamento.

Art. 9

1. Coloro che hanno presentato domanda per la vendita di oggetti, e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, hanno titolo all'ottenimento di un provvedimento attestante la qualifica di espositore, che consente loro la partecipazione alla manifestazione fieristica per il periodo annuale.

Art. 10

1. Il provvedimento di espositore scade il 31 dicembre di ogni anno.
2. Nel gennaio di ogni anno si provvede al rinnovo di tutti i provvedimenti.
3. Le domande di rinnovo devono essere presentate all'Associazione entro il 15 dicembre di ogni anno.
4. Le presenze vengono di volta in volta annotate sul retro del provvedimento e su apposito registro; l'assenza per più di sei volte all'anno, dà luogo alla decadenza del provvedimento e all'invalidità dello stesso.

Art. 11

1. L'importo fissato dovrà essere corrisposto sulla base delle tariffe e della normativa vigente così come deliberato dall'Associazione.

Art. 12

1. Per la determinazione del importo da corrispondere sono stabilite due fasce:
a - posteggi con superficie non superiore a 4 mq
b - posteggi con superficie compresa tra 5 mq e 20 mq

Art. 13

1. Ogni espositore deve esporre in modo ben visibile al pubblico il provvedimento attestante la qualifica di espositore rilasciato dall'Associazione.

Art. 14

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di vigilanza sull'attività di vendita:

1. Sono ammessi al mercatino solo i possessori del provvedimento attestante la qualifica di espositore
2. Chiunque risulti sprovvisto di tale provvedimento verrà fatto sgomberare dal Responsabile della fiera, delegato dall'Associazione, eventualmente avvalendosi degli agenti di P.M.
3. Gli oggetti non rispondenti alle norme previste dall'articolo 4 potranno essere fatti rimuovere dall'esposizione da parte del Responsabile della fiera, delegato dall'Associazione anche avvalendosi degli organi di P.M. Qualora non ottemperi a tale prescrizione, l'Associazione potrà revocare il provvedimento di espositore.

Art. 15

1. In caso di ripetute accertate violazioni di quanto previsto dal presente regolamento e previa diffida, l'Associazione potrà provvedere alla revoca del provvedimento attestante la qualifica di espositore.

2. L'Associazione potrà altresì provvedere in tal senso in caso di mancata corresponsione del canone.

Art. 16

Omissis